

## Apprendistato di I livello, via libera allo sgravio del 100% per tre anni

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

I datori di lavoro sino a 9 dipendenti godranno sulle assunzioni effettuate sino 31 dicembre 2021 dello sgravio dal versamento di contributi per 36 mesi sulle assunzioni dei giovani d'età tra 15 e 25 anni per la qualifica e il diploma professionale o di istruzione secondaria superiore.

Stop al versamento dei contributi per tre anni sulle assunzioni con apprendistato di primo livello effettuate negli anni 2020 e 2021. Lo rende noto l'Inps nella [Circolare n. 87/2021](#) pubblicata ieri in cui dà finalmente il via libera all'incentivo per gli anni 2020 (previsto dalla legge n. 160/2019) e 2021 (ai sensi del dl n. 137/2020, c.d. decreto Ristori). Lo sgravio sarà riconosciuto a favore dei datori di lavoro con numero di addetti fino a nove sulle assunzioni dei giovani d'età tra 15 e 25 anni per la qualifica e il diploma professionale o di istruzione secondaria superiore.

### Apprendistato di I livello

E' il rapporto di lavoro durante il quale il lavoratore può completare i percorsi d'istruzione e formazione per la qualifica e per il diploma professionale, quelli d'istruzione secondaria superiore e quelli di specializzazione tecnica superiore. Le assunzioni con questo tipo di apprendistato sono possibili in tutti i settori di attività, privati e pubblici, per i **giovani che hanno compiuto 15 anni d'età e fino al compimento dei 25 anni**. Nel caso di giovani ancora soggetti all'obbligo scolastico, il datore di lavoro deve siglare un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto. La durata del rapporto è fissata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può superare tre anni ovvero quattro nel caso di diploma professionale quadriennale. Al termine il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro o trasformarlo in apprendistato professionalizzante (cd. II livello), in assenza di qualsiasi decisione il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto subordinato a tempo indeterminato.

### Stop ai contributi

La legge n. 160/2019 e il dl n. 137/2020 azzerano il prelievo contributivo sui rapporti di apprendistato di primo livello stipulati **negli anni 2020 e 2021** da datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. In luogo dell'aliquota ordinaria pari all'1,5% dal 1° al 12° mese di contratto, del 3% dal 13° al 24° mese di rapporto e del 5% dal 25° mese in poi (cfr: [Circ. Inps 108/2018](#)) che resta confermata per le assunzioni **intervenute entro il 31 dicembre 2019**, i datori di lavoro accedono ad **uno sgravio del 100%** per i primi 36 mesi di contratto per poi passare all'aliquota piena del 10% dal 37° mese in poi. Resta ferma, invece, l'aliquota a carico dell'apprendista pari al 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione. Il

requisito dimensionale deve sussistere solo al momento dell'assunzione dell'apprendista, potendo anche venir meno successivamente.

## Trasformazione

Se il rapporto viene trasformato in **contratto di apprendistato professionalizzante** (cd. II livello) lo sgravio contributivo si applica limitatamente ai periodi di lavoro svolti antecedente alla trasformazione; per quelli successivi troverà applicazione lo specifico regime contributivo per le assunzioni in apprendistato professionalizzante (e cioè per i datori di lavoro sino a 9 dipendenti: aliquota del 3,11% sino al 12° mese; 4,61% dal 13° mese e 11,61% dal 25° mese in poi). Se il rapporto di lavoro prosegue al termine del periodo di apprendistato di I livello i benefici contributivi, inoltre, vengono mantenuti per un anno ma il datore di lavoro dovrà pagare il contributo integrativo dell'1,61%. Ciò significa che qualora la trasformazione avvenga dopo 36 mesi l'aliquota datoriale per i successivi 12 mesi successivi alla trasformazione sarà pari all'11,61% (5,84% per l'apprendista). Nella tavola sottostante le [aliquote contributive](#) datoriali.

| La Contribuzione nel contratto di Apprendistato |  |              |                   |                |   |              |                   |                |  |                   |                |
|---|--|--------------|-------------------|----------------|---|--------------|-------------------|----------------|--|-------------------|----------------|
| Assicurazioni                                   | Contratto di Apprendistato di II e III Livello |              |                   |                | Contratto di apprendistato I livello                          |              |                   |                |  |                   |                |
|   |  |              |                   |                | stipulati a partire dal 24 settembre 2015 al 31 dicembre 2019 |              |                   |                | stipulati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 |                   |                |
|   | Aziende sino a 9 dipendenti                    |              |                   | > 9 dipendenti | Aziende sino a 9 dipendenti                                   |              |                   | > 9 dipendenti | Aziende sino a 9 dipendenti                      |                   | > 9 dipendenti |
|   | 1°-12° mese                                    | 13°-24° mese | oltre il 24° mese |                | 1°-12° mese   | 13°-24° mese | oltre il 24° mese |                | 1°-36° mese                                      | oltre il 36° mese |                |
| Fondo pensioni lavoratori                       | 1,35   | 2,7          | 9,01              | 9,01           | 1,35  | 2,7          | 4,5               | 4,5            | 0  | 9,01              | 4,5            |
| CUAF  | 0,02   | 0,03         | 0,11              | 0,11           | 0,02  | 0,03         | 0,06              | 0,06           | 0  | 0,11              | 0,06           |
| Indennità economica di                          | 0,08   | 0,16         | 0,53              | 0,53           | 0,08  | 0,16         | 0,26              | 0,26           | 0  | 0,53              | 0,26           |
| Indennità economica di                          | 0,01   | 0,02         | 0,05              | 0,05           | 0,01  | 0,02         | 0,03              | 0,03           | 0  | 0,05              | 0,03           |
| INAIL   | 0,04   | 0,09         | 0,3               | 0,3            | 0,04  | 0,09         | 0,15              | 0,15           | 0  | 0,3               | 0,15           |
| Contributo Naspi                                | 1,31   | 1,31         | 1,31              | 1,31           | 0   | 0            | 0                 | 0              | 0  | 0                 | 0              |
| Formazione                                      | 0,3  | 0,3          | 0,3               | 0,3            | 0   | 0            | 0                 | 0              | 0  | 0                 | 0              |
| <b>Totale</b>                                   | <b>3,11</b>                                    | <b>4,61</b>  | <b>11,61</b>      | <b>11,61</b>   | <b>1,5</b>  | <b>3</b>     | <b>5</b>          | <b>5</b>       | <b>0</b>   | <b>10</b>         | <b>5</b>       |

PensioniOggi.it

## Arretrati

L'Inps, infine, indica i codici da utilizzare sulle denunce contributive (UniEmens) ai fini della fruizione dello sgravio. Per gli assunti sin da gennaio 2020, i datori di lavoro che hanno usato

codici impropri, possono recuperare le differenze contributive esclusivamente sugli Uniemens di luglio e agosto.

Documenti: [Circolare Inps 87/2021](#)